

zioni minori cui si riferiva poc' anzi l'onorevole Bonito. In tal senso, ritengo che le norme che stiamo approvando siano assolutamente opportune. Il pubblico ministero, già in base all'articolo 50 del codice di procedura penale, resta assoggettato alle norme della sezione III del capo II del libro I; quindi, anche alle norme che l'articolo 18 del codice di procedura penale prevede in ordine ai casi di separazione si aggiunge l'ipotesi della lettera f).

Vorrei, comunque, richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che le obiezioni che si stanno facendo sul punto rischiano di travolgere una lunga discussione che ha portato all'approvazione quasi unanime del testo di riforma del codice di procedura penale.

Siamo di fronte ad un sistema nel quale il principio del contraddittorio diventa discriminante rispetto all'intero impianto processuale e alla sua validità in ordine all'acquisizione e alla valutazione della prova e in cui il diritto al silenzio (così espanso nell'attuale ordinamento) deve trovare una limitazione per evitare che nel dibattimento si verifichi l'assenza di soggetti e di parole; di fronte a tale sistema, si è sottolineata più volte in Commissione la necessità che chi è imputato nella fase delle indagini preliminari diventi teste; abbia cioè la possibilità, attraverso gli strumenti che poniamo a disposizione, alcuni dei quali già presenti (mi riferisco ai riti alternativi), di vedere definita la propria posizione in maniera da poter essere utilizzato come teste nel procedimento, senza alcuna lesione del diritto al silenzio e con il pieno compimento delle regole processuali, nonché con la piena salvaguardia della sua posizione.

È ovvio che tutto ciò ha bisogno di un impianto coerente; tale impianto è costituito dai riti alternativi, dalla possibilità di separazione dei processi, dalla riforma dell'articolo 111 del codice di procedura penale e dalla possibilità per il pubblico ministero di procedere separatamente nei confronti dei soggetti in tutte le ipotesi previste dall'articolo 18 del codice di procedura penale e a norma dell'articolo

50, nonché nelle ipotesi che si propone di introdurre con l'emendamento in esame.

Colleghi, capisco che si tratta ancora una volta di una novità. Tuttavia, non possiamo continuare a dire che tutto va male e che tutto è un disastro, che i maxiprocessi bloccano la giustizia e che c'è il rischio di scadenza dei termini di custodia cautelare, se non vogliamo che si faccia alcuna modifica. Ritengo che una tale responsabilità in qualche modo ci tocchi: la Commissione giustizia sta tentando di assumersi tale compito, anche per mezzo di una revisione del testo del Governo e con una puntuale attenzione alle ragioni di tutti, nonché con un senso — chiamiamolo così — di responsabilità.

Non possiamo, dentro e fuori di qui, continuare a dire che la condizione della giustizia è disastrosa, che i maxiprocessi creano situazioni ingovernabili e che, scadendo i termini di custodia cautelare, i boss ed i criminali impazzano nelle città, quando ci si oppone al tentativo di trovare sistemi processuali che non incidano sulle garanzie e che siano coerenti con il quadro organico in cui la Commissione ha lavorato con unità di intenti e con grande capacità di ascolto; così facendo, rischiamo davvero di non capirci (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, dei Popolari e democratici-l'Ulivo, Comunista e dei Democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GULIANO PISAPIA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento della Commissione. Si tratta di una norma che effettivamente tende ad evitare i maxidibattimenti, senza eliminare invece le maxindagini, che spesso sono utili e addirittura indispensabili.

Sinceramente debbo far notare che si tratta di una norma già prevista dall'ordinamento, ma evidentemente questo emendamento vuole essere un rafforzativo, per far sì che la norma già esistente

venga applicata meglio e più frequentemente.

Dichiaro quindi il voto favorevole di Rifondazione comunista.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, la discussione che si sta svolgendo su questo emendamento mette in luce, come al solito, un difetto di procedura, di logica comportamentale nei nostri lavori, che dovrebbero tendere a riscrivere qualcosa di organico, che alla fin fine porti giustizia al cittadino.

È stata citata la recente modifica dell'articolo 111 della Costituzione: ebbene, in quel caso l'Assemblea era stata interamente concorde sulla modifica. Chiaramente, dalla modifica del principio costituzionale — e la partenza mi sembra corretta, dovrebbe essere sempre così — discende tutta una serie di modifiche dei riti e dei codici, che dovrebbe essere consequenziale. Ora, la nuova proposta dà al pubblico ministero la discrezionalità di operare la separazione, in vista di un unico fine, a quanto ho potuto capire, quello di evitare la scarcerazione per decorrenza dei termini. Ciò non significa affrontare i problemi reali della giustizia — che sono sempre gli stessi — prendendo, per così dire, il toro per le corna, bensì utilizzare una scorciatoia per arrivare ad eliminare le scarcerazioni facili. Queste ultime, però, ci saranno sempre: spostiamo il termine ultimo, i processi saranno più lunghi e le scarcerazioni avverranno più tardi, con il risultato che i veri delinquenti rimarranno fuori, perché non finiranno nemmeno in galera, mentre nella giustizia minore purtroppo ci sarà qualcuno che ricadrà in uno di quei teoremi di cui parlavo prima e che sconterà più anni di carcerazione preventiva, senza neanche sapere il perché.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Stucchi. Ne ha facoltà.

Ha a sua disposizione un minuto, onorevole Stucchi.

GIACOMO STUCCHI. Signor Presidente, credo che su questo emendamento sia necessario riflettere, perché non credo sia la soluzione migliore se veramente si vuole andare nella direzione di prevedere disposizioni urgenti per migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia. Imporre al pubblico ministero di procedere separatamente fin dall'inizio delle indagini, perché si sa che qualche imputato sarà scarcerato, vuol dire rinunciare al principio dell'inchiesta unitaria, che di solito è quella che dà i migliori frutti. Quindi, vuol dire rinunciare in partenza ad ottenere il risultato migliore, solo perché la giustizia, intesa proprio come entità che esercita una funzione importante, non è organizzata nel modo migliore e soprattutto soffre di determinate influenze che derivano dalla sua condizione di politicizzazione. Ciò fa sì che non vi siano le condizioni migliori per i magistrati per operare e soprattutto che non vi sia per i cittadini la giustizia che loro spetta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Galli. Ne ha facoltà.

Ha a sua disposizione un minuto, onorevole Galli.

DARIO GALLI. Signor Presidente, negli interventi successivi il mio gruppo si addentrerà di più negli aspetti tecnici dei vari emendamenti, tuttavia voglio ora fare un primo intervento, da non addetto ai lavori, in quanto non sono membro della Commissione giustizia né professionalmente mi occupo di questa materia. Quindi, da semplice rappresentante dei cittadini, mi pare che anche questa volta si stia perdendo un'occasione, perché si sta impostando questa eventuale riforma per un miglioramento del sistema giustizia in Italia partendo da un punto di vista eccessivamente tecnico, mentre vi è una quantità di cose molto semplici che potrebbero essere fatte e che produrrebbero

immediatamente un miglioramento qualitativo del funzionamento della giustizia.

Mi riferisco in particolare alla situazione logistica dei tribunali. I cittadini, quando hanno a che fare con i tribunali, non sanno neanche dove rivolgersi e non conoscono le modalità...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Galli.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Luciano Dussin. Ne ha facoltà.

Onorevole Luciano Dussin, le ricordo che ha un minuto a disposizione.

LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente, a nostro avviso la giustizia deve essere affrontata come questione politica, più che come questione burocratica. Questo decreto-legge prevede norme di modifica della procedura burocratica relativa ai procedimenti. A nostro avviso, invece, chi governa deve dire come intenda cambiare la giustizia.

Se è vero che nelle procure ci sono 3 milioni di giudizi penali pendenti, con queste norme, a nostro avviso, non cambierà assolutamente nulla. Se deve prevalere la politica, bisogna mettere da parte le forme di garantismo assoluto difese dai Governi di centrosinistra e cominciare a prevedere forti finanziamenti...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Luciano Dussin.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Caparini. Ne ha facoltà.

Onorevole Caparini, le ricordo che ha un minuto a disposizione.

DAVIDE CAPARINI. Come stava dicendo il mio collega, il provvedimento al nostro esame non prevede un intervento strutturale e quindi non arriva al cuore del problema. Con questo decreto-legge, infatti, non si risolve il problema delle scarcerazioni.

Più di due anni fa, l'allora ministro della giustizia Diliberto, rispondendo ad una mia interrogazione a risposta imme-

diata, mi assicurò che il suo Governo avrebbe intrapreso qualsiasi iniziativa atta a scongiurare il pericolo delle scarcerazioni. Da allora si sono susseguiti numerosi casi di scarcerazione. Lo stesso procuratore antimafia Pietro Grasso, nel 1998, aveva affermato che, mentre alcuni procuratori arrestavano pericolosi mafiosi, questi venivano contemporaneamente rilasciati altrove...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Caparini.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Presidente, solo se ha sciolto la riserva.

PRESIDENTE. Stiamo esaminando un emendamento della Commissione, quindi può parlare; è sui suoi emendamenti che non può intervenire.

TIZIANA PARENTI. Quindi lei ha sciolto la riserva in questo senso. Nonostante il mio dissenso dal gruppo, io non posso parlare: ne prendo atto.

PRESIDENTE. Onorevole collega, lei è intervenuta nella fase di illustrazione complessiva degli emendamenti. Il problema qui non è quello del consenso o del dissenso: essendo già intervenuta, lei non può illustrare la sua posizione sui singoli emendamenti, perché si presuppone che lo abbia già fatto precedentemente. Questa è la ragione.

TIZIANA PARENTI. Ne prendo atto.

Riguardo all'emendamento 1.80 della Commissione, vorrei dire che non ho nulla in contrario su quanto da esso stabilito, perché il nostro codice prevede già che il pubblico ministero non proceda alla separazione, dal momento che non è un provvedimento giurisdizionale, ma operi uno stralcio degli atti.

Visto che sembra che chi non è d'accordo abbia un atteggiamento disfattista, vorrei dire che non è la prima volta — la stessa cosa è avvenuta con il pacchetto

sicurezza che non ha visto la luce in quest'aula, ma probabilmente la vedrà — che noi riscriviamo norme già previste dal codice per il semplice fatto che non vengono applicate. Pertanto, il problema non è quello di non fare nulla, ma di richiamare ciascuno alle proprie responsabilità. Infatti, non possiamo pensare che la norma, se scritta due volte, sarà applicata, mentre, se scritta una volta sola, non sarà applicata.

I casi di connessione di cui ha parlato il presidente della Commissione sono tutt'altra cosa da questi e tutt'altra strategia processuale, sulla quale peraltro non concordo. Tuttavia, poiché questa norma è già prevista dal codice e l'unico problema è che non viene applicata, noi non dobbiamo riscriverla: questa è una cosa che reputo assurda.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.80 della Commissione, nel testo riformulato, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Onorevole Fontan, non blocchi l'onorevole Armaroli, che è robusto.

PAOLO ARMAROLI. Ho detto anche come votare.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	380
Votanti	379
Astenuti	1
Maggioranza	190
Hanno votato sì	229
Hanno votato no .	150).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Copercini 1.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Rispondendo all'onorevole Finocchiaro Fidelbo, vorrei dire che non è vero che non si può toccare nulla, l'importante è non fare modifiche inutili o dannose.

La modifica che si intende introdurre in questo articolo rischia di causare danni perché si dice che quando si formano i ruoli di udienza deve essere assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni d'urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.

Posto che questa è una esigenza che già appartiene al patrimonio della giurisdizione sulla base di quelle fonti normative cui facevo riferimento prima, parlare non di priorità ma di priorità assoluta, cioè sciolta da qualsiasi altra considerazione, significa, ad esempio, non tener conto in alcun modo dei rischi di prescrizione. È una scelta che il Governo ritiene di fare e che è condivisa dal relatore; una scelta però che noi non condividiamo perché anche se ci preoccupano molto le scarcerazioni per decorrenza dei termini, vorremmo tuttavia lasciare alla piena responsabilità di chi deve decidere su queste vicende, di tener conto anche dei rischi di prescrizione di un processo di una certa importanza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 1.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	384
Votanti	372
Astenuti	12
Maggioranza	187
Hanno votato sì	166
Hanno votato no .	206).

L'articolo aggiuntivo Pisapia 1.01 è inammissibile.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	383
<i>Votanti</i>	278
<i>Astenuti</i>	105
<i>Maggioranza</i>	140
<i>Hanno votato sì</i>	74
<i>Hanno votato no .</i>	204).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Copercini 2.2 e Parenti 2.9, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	390
<i>Votanti</i>	265
<i>Astenuti</i>	125
<i>Maggioranza</i>	133
<i>Hanno votato sì</i>	57
<i>Hanno votato no .</i>	208).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Manzione 2.16.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Presentando l'emendamento in esame, ho pensato, nel rispetto assoluto della filosofia (codificata dal Governo nell'articolo 2) di consentire un'elasticità tra le fasi, per quanto riguarda la custodia cautelare, con il rispetto del tetto massimo, ad un meccanismo che fosse per certi versi, diciamo così, preventivabile in maniera più chiara.

Il Governo pensava ad un meccanismo che consentisse ai giudici di primo e

secondo grado, all'interno del tetto massimo, di utilizzare i tempi della custodia cautelare non utilizzati nella fase precedente o addirittura di utilizzare i tempi delle fasi successive. Il tutto nella logica che noi condividiamo — lo ribadisco ancora una volta — di evitare scarcerazioni durante la celebrazione dei processi.

Il problema è di evitare che questa utilizzazione dei vari tempi delle fasi, sempre nel rispetto del tetto, potesse comportare — l'ipotesi è possibile — una volta terminato il processo di secondo grado con una sentenza di condanna, che, in pendenza del termine per l'impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, non ci fosse più la possibilità di tenere in custodia cautelare colui che era stato condannato.

Si determinava, quindi, l'effetto scarcerazione che si voleva evitare. In questa logica, abbiamo proposto il mio emendamento 2.16 che prevedeva la possibilità di incrementare i tempi ordinari di custodia cautelare di tre mesi per consentire una flessibilità prevedibile che desse la possibilità di evitare le scarcerazioni e che avesse il pregio di mantenere in buona parte fermi i tempi per le altre fasi. Ciò per consentirne la celebrazione, evitando le scarcerazioni perché la somma dei tempi di tutte le altre fasi aveva « bruciato » il tempo complessivo.

Riconosco con piacere che l'emendamento della Commissione 2.30 ha sposato, di fatto, questa filosofia che, per certi versi, tiene conto di elementi che i colleghi dell'opposizione — mi riferisco all'onorevole Pecorella —, insieme a me, avevano evidenziato in Commissione. Riconosco — lo ripeto — che l'emendamento della Commissione 2.30 sposa la filosofia del mio emendamento 2.16...

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Sono identici !

ROBERTO MANZIONE. ...ma mi dispiace che, ancora una volta, il relatore non abbia avuto l'onestà intellettuale di ammettere che l'emendamento della Commissione 2.30 è una mera riformulazione

dell'emendamento 2.16. Esprimendo parere contrario su quest'ultimo, ha dimostrato che probabilmente in politica i riconoscimenti sono, per così dire, difficili. Tuttavia, chi ha la capacità di leggere tra le norme la consequenzialità dei discorsi, comprenderà benissimo che l'emendamento 2.30 della Commissione è una riformulazione dell'emendamento Manzione 2.16.

Ritiro — senza che il relatore me lo chieda, perché non ne ho bisogno — il mio emendamento, considerato che la Commissione ha recepito le indicazioni nostre e di altri gruppi che avevano evidenziato le stesse perplessità.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento Manzione 2.16 è stato fatto proprio dall'onorevole Vito.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore.*
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore.* Presidente, credo che lei mi possa dare atto che ho tentato disperatamente di chiedere la parola e che sono stato preceduto dalla furia dell'onorevole Manzione.

Avrei voluto segnalare all'Assemblea che l'emendamento 2.30 della Commissione, sostanzialmente raccoglie i suggerimenti dell'emendamento Manzione 2.16 ed è il risultato dell'ampio dibattito che si è svolto in Commissione, di cui l'onorevole Manzione avrà l'onestà intellettuale di non assumersi la totale paternità. Egli insieme ad altri, ha dato suggerimenti; io stavo per dire che avrei invitato l'onorevole Manzione al ritiro del suo emendamento, alla luce del fatto che abbiamo ampiamente tenuto conto di quanto da lui proposto. Prendo atto del ritiro che è stato fatto senza il nostro invito, che avrei voluto rivolgergli, ma che a questo punto, anche per il tono non proprio cortese da lui usato, non faccio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Il mio intervento inerisce a questo emendamento, ma anche ad una questione di carattere più generale posta da questo articolo. È un principio ormai acquisito da tutti che i termini di custodia cautelare debbano essere ancorati a dati certi; mi riferisco al momento della cattura, all'emissione del decreto che dispone il giudizio, alla pronuncia di una sentenza. Ancorando il termine, invece, al momento della cattura, si mette nelle mani del pubblico ministero la discrezionalità — che non penso nessuno di noi in quest'aula voglia attribuirgli — di portare l'indagato o il catturato alla fase del dibattimento *in vinculis*. Ad esempio, se un imputato viene arrestato perché colto in flagranza di reato, debbono essere rispettati i termini ai fini della prima fase e, quindi, in base al comma 1 dell'articolo 303, il dibattimento deve celebrarsi entro i termini previgenti. Se, in quel procedimento, solo a causa di successive indagini e per il sopravvenire di indizi, vengono imputate altre persone, queste vengono catturate in un secondo momento. Si determina, così, una disparità di trattamento, che può essere voluta o non voluta, tra chi viene catturato in un momento e chi, volontariamente o involontariamente, in un momento successivo.

Se è questo che volete, ritengo che l'articolo 2 faccia al caso vostro; se, invece, volete utilizzare lo strumento processuale a garanzia di tutti gli imputati, mi sembra che questo articolo debba essere soppresso.

Non vi è altro da aggiungere se non il fatto che il recupero del termine non consumato nella fase precedente mal si concilia, sul piano logico oltre che giuridico, con la possibilità di proroga prevista dall'articolo 305 del codice di procedura penale; infatti, tale possibilità è legata alla complessità degli accertamenti ed alla gravità delle esigenze cautelari e trova comunque una qualche giustificazione rispetto alla fase in corso.

Ritengo che una riflessione sull'approvazione dell'articolo 2 debba essere fatta in maniera seria (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Onorevole Leone, ora stiamo discutendo dell'emendamento Manzione 2.16, fatto proprio dall'onorevole Vito.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, l'intervento del collega Leone mi aveva fatto dubitare relativamente all'emendamento in esame perché le sue argomentazioni, anche se giuste, non riguardano il problema di cui stiamo discutendo.

Intervengo per sottolineare che l'emendamento Manzione 2.16, fatto proprio dall'onorevole Vito, riprodotto nell'emendamento 2.30 della Commissione, anzitutto è frutto di un errore. Vi era una diversa proposta del Governo, che a mio avviso era forse più ragionevole; è stata scelta questa seconda opzione sulla base di un errore di calcolo matematico. Infatti, è emersa la preoccupazione, infondata per ciò che dirò tra breve, che si sarebbe consumato l'intero termine e che avremmo esposto la Cassazione al rischio di non disporre di un termine di custodia cautelare. Ciò non è vero e l'errato presupposto di partenza era che il termine massimo delle indagini preliminari fosse di due anni mentre, leggendo fino in fondo l'appropriata norma del codice che disciplina questi aspetti, si apprende che tale termine è pari ad un anno e mezzo.

A parte questo, vorrei suggerire alla Commissione una correzione che credo esprima meglio il significato della norma. Nella prima parte, dove si dice « i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati di sei mesi », credo che più appropriatamente bisognerebbe dire « sono aumentati per un periodo massimo di sei mesi ». Infatti, non si tratta di un aumento secco, ma quel termine aumenta in quanto viene utilizzato; se non venisse utilizzato, non vi sarebbe un aumento dei termini. Mi pare sia questo il senso della norma; tra l'altro, se così non fosse, bisognerebbe proprio votare contro la norma stessa.

Se, come credo, il senso della disposizione è che si aggiunge solo la parte

utilizzata, bisogna sostituire le parole « per un periodo massimo di sei mesi » alle parole « di sei mesi ».

ANTONIO BORROMETI, *Relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore.* Signor Presidente, raccolgo l'invito dell'onorevole Saraceni, che mi pare condivisibile. Credo che l'emendamento 2.30 della Commissione possa essere riformulato in questo modo: « sono aumentati fino a sei mesi ».

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, ma stiamo discutendo dell'emendamento Manzione 2.16, fatto proprio dall'onorevole Vito. Per cortesia, parleremo dell'emendamento 2.30 della Commissione al momento opportuno.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore.* Presidente, l'onorevole Saraceni ha proposto una riformulazione...

PRESIDENTE. Sì, relatore, ma almeno lei mi aiuti a mantenere un po' d'ordine, altrimenti la discussione diventa disordinata.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

Ricordo che stiamo esaminando l'emendamento Manzione 2.16, fatto proprio dal collega Vito.

Prego, onorevole Copercini.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, proprio parlando dell'emendamento Manzione 2.16, fatto proprio dal collega Vito, vorrei appellarmi all'agilità che il relatore, onorevole Borrometi, ha sempre dimostrato dal punto di vista intellettuale e fisico e che è arcinota, perché cambi parere e si mantenga la paternità dell'emendamento (*mater certa pater « putabilis »*). Lasciamo a Manzione la « paternità » di questo indirizzo; il relatore modifichi il provvedimento e vo-

tiamo l'emendamento, magari dopo aver apportato dei piccoli cambiamenti, concordati con Manzione, con Vito che ha fatto suo l'emendamento 2.16. Questa sarebbe una procedura corretta che ristabilirebbe le priorità, le « paternità », le « maternità » e i casi di appropriazione indebita.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzione 2.16, ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole Vito, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

PIERLUIGI COPERCINI. Non mi ha risposto !

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	381
Votanti	368
Astenuti	13
Maggioranza	185
Hanno votato sì	168
Hanno votato no ..	200).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.30 della Commissione, sul quale vi è una riformulazione proposta dal relatore, onorevole Borrometi, in base alla quale, al sesto rigo...

ANTONIO BORROMETI, *Relatore*. Si recepisce l'indicazione del collega Saraceni, anche perché il senso dell'emendamento va chiaramente nella direzione...

PRESIDENTE. Della gradualità.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore*. Può anche non essere interamente utilizzato il termine « fino a sei mesi ».

PRESIDENTE. Va bene.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Per quanto la riformulazione dell'emendamento della Commissione sia più comprensibile della formulazione precedente, non sfugge comunque all'indeterminatezza della custodia cautelare. Noi sappiamo che la custodia cautelare in tanto può esistere in quanto sia predeterminata; diversamente, diventa un arbitrio.

Al di là di questo, siccome si pensa che in tal modo i processi potranno diventare più brevi (e questo accade sempre nel tipo di reati di cui noi parliamo), vorrei considerare che, laddove sia chiesta la sospensione dei termini di custodia cautelare, quest'ultima ha una durata di tre anni per il primo grado. Ora, noi l'aumentiamo fino a sei mesi. A quest'ultimo aumento si deve sommare il raddoppio di questi termini; non solo, ma noi abbiamo la custodia cautelare del grado precedente. Si dice: però la togliamo alla Cassazione ! Alla fine noi dovremo toglierla alla Cassazione, forse questa è la previsione, perché poi o allunghiamo definitivamente i termini di custodia cautelare o eliminiamo la Cassazione. Se vogliamo eliminare quest'ultima, è certo che se gli togliamo l'acqua, poi alla fine toglieremo la Cassazione...

Se a voi questa sembra una cosa che si possa prevedere così, *sic et simpliciter*, l'intenzione di eliminare il passaggio in Cassazione, che io leggo tra le righe e neanche tanto, porta alla determinazione che i sei anni di custodia cautelare attualmente previsti oggi potranno essere consumati praticamente quasi tutti fino alla fine del primo grado. Dovremo arrivare addirittura ad eliminare il grado di appello !

Questa, allora, è la premessa perché la sentenza di primo grado diventi definitiva, tra separazioni e non separazioni; questa è la premessa dell'allungamento dei termini di custodia cautelare, anche se si ritiene che la sentenza deve essere definitiva in primo grado ! Queste premesse — che molto facilmente possono essere ac-

colte al di là delle intenzioni di chi le ha scritte perché poi nessuno siede per sempre tra questi banchi — possono essere portate a conseguenze ulteriori e devastanti per il nostro sistema, non in assoluto, ma per il nostro sistema in cui bisogna scrivere le leggi due volte perché qualcuno se le legga e magari abbia la cortesia di applicarle !

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LORENZO ACQUARONE (*ore 11,50*)

TIZIANA PARENTI. Questo modo di procedere è sbagliato ! Questa è la premessa, se noi non riusciamo a svolgere un processo in sei anni, anzi in nove anni — considerando più la metà di sei anni nel caso di spostamenti, che porta a nove il numero degli anni — per non arrivare a fare i tre gradi di giudizio. Allora, si rende necessario un altro tipo di riflessione, che non ha nulla a che fare con la legge, ma che ha a che fare con la responsabilità delle persone e con l'organizzazione del sistema della giustizia.

È per questo che io sono obiettivamente contraria perché da ciò consegue la sentenza definitiva di primo grado ! Allora, ce lo dobbiamo dire con chiarezza e senza alcun sotterfugio ! Allora, dobbiamo però mettere mano ad un sistema diverso (*Applausi del deputato Mancuso*).

ANTONIO BORROMETI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore*. Signor Presidente, la valutazione dell'onorevole Parenti non tiene conto del fatto che l'aumento di sei mesi può non essere interamente utilizzato e, comunque, per espressa indicazione del successivo comma che voteremo subito dopo, non va raddoppiato. Quindi, al termine massimo di custodia cautelare che attualmente è di tre anni per il primo grado si aggiunge un periodo di sei mesi che può non essere interamente utilizzato e che certamente

non va raddoppiato. Quindi, le conseguenze alle quali accennava l'onorevole Parenti non si possono certamente verificare, giacché il termine — per espressa indicazione del comma successivo — non si raddoppia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, credo sia nella natura umana che la voglia di fuggire aumenti quanto più ci si avvicina alla sentenza definitiva. Ebbene, con il meccanismo proposto dall'onorevole Manzione, la Corte di cassazione avrebbe avuto un periodo di tempo per definire i processi con l'imputato detenuto. È molto semplice fare il calcolo con la proposta che fa la Commissione. Prima della Cassazione noi abbiamo una fase e due gradi di giudizio. Poiché si possono consumare sei mesi per una fase e per due gradi di giudizio, vuol dire che complessivamente, prima di arrivare in Cassazione si possono consumare diciotto mesi, che è esattamente la durata di custodia cautelare del periodo del grado di Cassazione. Quindi, si potrà verificare che, utilizzando il termine finale previsto di nove anni, alla fine arriveremo in Cassazione che dovremo scarcerare gli imputati, mentre il sistema attuale è molto più logico perché c'è un termine proprio del giudizio di Cassazione. Quindi, se davvero vogliamo preoccuparci che non vengano scarcerati coloro che possono fuggire, non scarceriamoli quando arrivano in Cassazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.30 della Commissione, nel testo riformulato, accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	391
Votanti	247
Astenuti	144
Maggioranza	124
Hanno votato sì	233
Hanno votato no ..	14).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	398
Votanti	244
Astenuti	154
Maggioranza	123
Hanno votato sì	47
Hanno votato no ..	197).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.31 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, dai calcoli seguenti alla lettura di questa innovazione che si vorrebbe apportare (cioè dall'aggiunta di queste parole senza tener conto dell'ulteriore termine previsto ed altro), risulta — stiamo parlando di cause di sospensione della custodia cautelare — che, se passasse questo emendamento della Commissione, la custodia cautelare in questo particolare momento del processo scenderebbe, quanto a termini complessivi, da quattro anni di reclusione a tre anni e sei mesi. Per un provvedimento che ha lo scopo di un maggior rigore, di una maggiore serietà e di evitare delle scarcerazioni, mi sembra che sia un risultato che merita considerazione. Probabilmente, su questo punto

specifico l'onorevole Manzione non si dovrà lamentare perché non è vero che non l'accontentino mai.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore*. Signor Presidente, la riduzione a tre anni e sei mesi dell'originario termine di quattro anni previsto dal decreto è finalizzato allo scopo di evitare proprio quello che diceva poc'anzi l'onorevole Pecorella, cioè che si arrivi alla scarcerazione in Cassazione. Quindi, è stato ridotto di sei mesi proprio per evitare questo rischio.

ALFREDO MANTOVANO. Non c'entra nulla, è una fase diversa.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore*. Allora, credo che ci dovrebbe essere un accordo tra i due gruppi di opposizione, atteso che il computo complessivo con la riduzione di sei mesi porta ad evitare, anche solo ipoteticamente, il rischio accennato poc'anzi dal collega Pecorella.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.31 della Commissione, accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	408
Votanti	402
Astenuti	6
Maggioranza	202
Hanno votato sì	223
Hanno votato no ..	179).

L'emendamento Parenti 2.10 è pertanto precluso. Gli identici emendamenti Coper-

cini 2.4 e Parenti 2.11, nonché gli identici emendamenti Copercini 2.5 e Parenti 2.12 sono assorbiti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 2.6, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (Vedi votazioni).

<i>(Presenti</i>	<i>403</i>
<i>Votanti</i>	<i>279</i>
<i>Astenuti</i>	<i>124</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>140</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>64</i>
<i>Hanno votato no .</i>	<i>215).</i>

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Saponara 2.15, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (Vedi votazioni).

<i>(Presenti</i>	<i>423</i>
<i>Votanti</i>	<i>415</i>
<i>Astenuti</i>	<i>8</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>208</i>
<i>Hanno votato sì ...</i>	<i>415).</i>

L'emendamento Gazzilli 2.17 è assorbito.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 2.7, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (Vedi votazioni).

<i>(Presenti</i>	<i>418</i>
<i>Votanti</i>	<i>270</i>
<i>Astenuti</i>	<i>148</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>136</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>44</i>
<i>Hanno votato no .</i>	<i>226).</i>

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Parenti 2.13, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (Vedi votazioni).

<i>(Presenti</i>	<i>423</i>
<i>Votanti</i>	<i>246</i>
<i>Astenuti</i>	<i>177</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>124</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>15</i>
<i>Hanno votato no .</i>	<i>231).</i>

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 2.8, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (Vedi votazioni).

<i>(Presenti</i>	<i>423</i>
<i>Votanti</i>	<i>270</i>
<i>Astenuti</i>	<i>153</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>136</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>41</i>
<i>Hanno votato no .</i>	<i>229).</i>

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Parenti 2.14, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (Vedi votazioni).

<i>(Presenti</i>	<i>417</i>
<i>Votanti</i>	<i>245</i>
<i>Astenuti</i>	<i>172</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>123</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>18</i>
<i>Hanno votato no .</i>	<i>227).</i>

Passiamo al subemendamento Pecorella 0.2.01.1.

GAETANO PECORELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, ritiro il subemendamento in quanto è superato dall'approvazione dell'emendamento 2.16 presentato dall'onorevole Manzione.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore*. Signor Presidente, in effetti il subemendamento è superato dall'approvazione di quell'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 2.01 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, vorrei avere un chiarimento dall'onorevole Borrometi, al quale chiedo di prestare attenzione. L'ultimo periodo dell'articolo aggiuntivo 2.01 della Commissione recita: « Tale limite non è soggetto alla disposizione di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale »; credo che l'intenzione sia di sottrarlo al raddoppio. Allora, mi permetto di osservare che sarebbe opportuno scriverlo diversamente. Infatti, se lo sottraiamo a tutte le disposizioni dell'articolo 304, comma 6, lo sottraiamo anche alla disposizione che prevede che la durata della custodia cautelare non può comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza e, a tal fine la pena dell'er-gastolo è equiparata alla pena massima temporanea. Ciò significa che lo sottraiamo anche al termine massimo.

Il rischio che desidero segnalare è il seguente, onorevole relatore: se scriviamo che non si applicano tutte le disposizioni del comma 6 dell'articolo 304 del codice

di procedura penale, non si applica la norma per intero. Dopo la modifica essa recita come segue: « La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo (...) ». Con quanto scritto nell'emendamento sembrerebbe che tale termine non sia computato ai fini del tetto massimo di custodia cautelare e che quindi lo si possa « sfondare », come si dice in gergo. Desideravo segnalare questo rischio, può darsi che io abbia male interpretato, ma se la mia preoccupazione fosse fondata, ritengo che il suggerimento dovrebbe essere accolto.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore*. Signor Presidente, desidero esplicitare il senso, che peraltro mi sembra evidente, dell'articolo aggiuntivo in esame, vale a dire mantenere la proroga a seguito del cambiamento del congegno sulla proroga stessa disposto dal provvedimento di conversione del decreto. Si vuole dire che gli imputati che, per ipotesi, avessero avuto la proroga di sei mesi continuano a rimanere in stato di detenzione, quindi non viene meno il provvedimento di proroga. Si aggiunge, con l'ultimo periodo, che a me pare corretto, che il tempo di sei mesi comunque non è soggetto al raddoppio. Questo è il senso che risulta evidente dalla lettura dell'emendamento in esame, pertanto lo lascerei così com'è.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Saraceni, lei è già intervenuto.

LUIGI SARACENI. Avevo chiesto un chiarimento, ora chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Saraceni, lei ha già parlato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, mi sembra doveroso un chiarimento. L'onorevole Borrometi, a proposito dell'emendamento 2.31 della Commissione, diceva che lo scorporo di sei mesi serve, in realtà, a fare recuperare il periodo in Cassazione. Non è così perché i tre anni e sei mesi a cui viene ridotto il periodo costituiscono l'arco di tempo complessivo preso in considerazione quando esistono cause di sospensione del decorso dei termini. In Cassazione, poi, decorre il termine di fase.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 2.01 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	414
Votanti	227
Astenuti	187
Maggioranza	114
Hanno votato sì	215
Hanno votato no ..	12).

Passiamo all'emendamento Copercini 3.1.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Onorevoli colleghi, salutiamo i segretari di Presidenza del Parlamento ungherese, che sono in visita alla Camera dei deputati per una missione di studio (*Generali applausi, cui si associano i membri del Governo*). La loro visita è un'ulteriore occasione per l'approfondimento delle re-

lazioni tra la nostra Assemblea e il Parlamento ungherese, che cooperano anche nella dimensione parlamentare dell'iniziativa quadrilatera con il Parlamento croato e con quello sloveno.

Passiamo all'emendamento Copercini 3.2.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Copercini 3.3 e Parenti 3.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parenti, che è intervenuta sul complesso degli emendamenti, ma che può intervenire anche sull'emendamento dell'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, nel secondo comma dell'articolo 3 si parla di reati di abuso sessuale. Si tratta certamente di una questione molto seria ed è importante soprattutto che si arrivi ad un processo nel più breve tempo possibile.

Noi vogliamo fare i processi brevi, prevediamo le separazioni e poi abbiamo portato il periodo per le indagini addirittura a due anni. Se per un reato di abuso sessuale bisogna fare le indagini in due anni, quanto tempo ci vorrà per accertare la realtà di un abuso sessuale? Capisco — è giusto — che non venga data la comunicazione all'indagato, trattandosi di reati particolari, ma solo al pubblico ministero, ma non condivido la proroga dei termini, perché essa va contro il senso di ciò che stiamo facendo. Se in un anno e sei mesi non si riescono a fare le indagini relative ad un abuso sessuale, immaginate che cosa si debba fare.

Inoltre, siccome siamo contrari ai maxiprocessi, non vorrei che si pensasse che per i reati di pedofilia si debbano indagare 3 mila persone alla volta, altrimenti, con tutta la buona volontà per quanto riguarda la separazione dei processi, non so che cosa succederebbe. Se imparassimo, fin dal momento delle indagini, ad individuare le singole responsabilità, an-

ziché lavorare quasi su Internet, forse sarebbe molto meglio. Mi pare che un anno e sei mesi per accertare un abuso sessuale non sia poco, perché anche la vittima ha diritto a vedere riconosciuta in un processo la sua condizione di vittima.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, avendo gli stessi obiettivi, non vorrei che poi ci « incartassimo » nella lettura della norma.

In realtà, il riferimento dell'articolo 3 riguarda i reati introdotti recentemente con la legge sulla prostituzione e sulla pornografia minorili. Si tratta di reati molto gravi, per i quali gli accertamenti relativi non sono certo semplicissimi, perché riguardanti, ad esempio, la tratta di minori a scopo di sfruttamento sessuale. È ovvio che all'interno del reato di tratta di persone vi sono anche i singoli episodi di violenza sul singolo bambino o sulla singola bambina.

È questa la ragione per la quale, insieme alla citazione di reati le cui indagini sono normalmente assai complesse, perché spesso legate a fenomeni criminali di natura transnazionale, si citano anche le norme sulla violenza sessuale sul singolo minore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Bene ha fatto la presidente della Commissione Finocchiaro a precisare taluni aspetti dell'articolo 3 perché così posso dimostrare che con leggerezza in questo provvedimento *omnibus* viene introdotta una norma che meriterebbe maggiori approfondimenti e bilanciamenti (parliamo infatti di traffici transnazionali, di reati molto gravi, come risulta da una serie di relazioni che sono

state messe a disposizione della nostra Commissione, oltre che dalle notizie trasmesse dai *media*).

Qualcuno afferma che il decreto in esame risolve tutti questi problemi, ma non è vero perché dobbiamo ancora porre le basi per risolverli. È sufficiente ricordare i fatti aberranti che si sono verificati nella bassa modenese che fanno gridare allo scandalo non solo in riferimento alla giustizia resa al cittadino ma anche ad un intero sistema che persegue fini opposti a quelli che la giustizia dovrebbe persegui-

re. Insistiamo sulla proposta di sopprimere il secondo comma dell'articolo 3 del decreto che ha una funzione esclusivamente elettorale, anche perché avrebbe l'effetto di rinviare alle calende greche un esame approfondito dell'intera problematica che dovrebbe essere esaminata in maniera approfondita ed esaustiva dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Copercini 3.3 e Parenti 3.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	393
Votanti	255
Astenuti	138
Maggioranza	128
Hanno votato sì	46
Hanno votato no ..	209).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Copercini 4.1, Mantovani 4.4, Saponara 4.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, mi permetto di rivolgermi ai giuristi della maggioranza, e segnatamente alla presidente della Commissione, perché

l'argomento che sottoporò alla loro attenzione e che, secondo me, porta inevitabilmente alla soppressione dell'articolo 4, non sembra superabile.

Con l'articolo 4 siamo sempre in tema di separazione e di riunione di processi. Dopo aver largamente consentito la separazione e la riunione con gli emendamenti che hanno introdotto la lettera f), con l'articolo 4 consentiamo la separazione anche in fase di decisione. In Commissione io sono riuscito ad escludere l'ipotesi paradossale e assurda che si potesse disporre la separazione addirittura dopo il dispositivo senza che il dispositivo stesso la ordinasse. Secondo me però non si può consentire la separazione neanche con la sentenza. Chiedo al relatore di cambiare parere perché quella della separazione o della riunione è una questione cosiddetta preliminare. Quindi si pone la questione, a pena di decadenza, dopo che il giudice ha accertato la costituzione delle parti, secondo quanto previsto dall'articolo 491 del codice di procedura penale. Una volta sorta la questione si apre il dibattito: parla il pubblico ministero, parla il difensore e il giudice del dibattimento decide immediatamente con ordinanza.

È vero che, per quanto riguarda la riunione o la separazione, è consentito che si protragga la discussione se la necessità di porre la questione sorge successivamente, ma comunque nel corso del dibattimento, sempre secondo l'articolo 491. La disposizione del comma 1 dell'articolo 491 del codice di procedura penale (che si riferisce, appunto, alle questioni preliminari) si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento: questo è quanto affermato dal comma 2 dello stesso articolo. Pertanto, non è possibile che tale possibilità non sorga nel corso del dibattimento e che la separazione sia disposta d'ufficio dal giudice con sentenza. Ripeto: la questione deve sorgere al massimo nel corso del dibattimento: si deve instaurare il dibattimento e il giudice deve decidere

immediatamente (secondo quanto stabilito dall'articolo 491 del codice di procedura penale) con ordinanza.

Ci si chiede se si possa apportare una tale modifica. Oltre al fatto che stiamo modificando inconsapevolmente il principio generale, a mio giudizio tale modifica non è nemmeno opportuna. I giudici hanno avuto la possibilità di separare i processi, ma non hanno adottato tale soluzione: dobbiamo chiederci per quale motivo.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Marotta.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, mi lasci concludere, altrimenti è inutile che io parli. Come stavo dicendo, non è possibile che la questione sia decisa d'ufficio dal giudice con il dispositivo, quando non si sia instaurato il dibattimento. Dunque, è necessario che il dibattimento si sia instaurato.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Marotta: ora quel che ha detto è chiaro, ma non posso concederle oltre la parola.

ALESSANDRO CÈ. Presidente, lo lasci finire!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, in merito al mio emendamento soppressivo 4.4, non ripeterò le considerazioni già svolte a proposito dell'emendamento soppressivo dell'articolo 1, alle quali faccio rinvio. Vorrei dire soltanto che nella migliore delle ipotesi la norma dell'articolo 4 non sarà applicata: se venisse applicata, provocherebbe danni gravi in materia di incompatibilità.

Mi spiego meglio. Immaginiamo un processo in cui vi siano — tra gli altri capi di imputazione a capo di differenti imputati — un'estorsione e un'associazione a delinquere di tipo mafioso. Entrambe le imputazioni spettano alla disciplina del-

l'articolo 407, comma 1, del codice civile. Se il giudice ritenesse più agevole l'accertamento dell'estorsione ed applicasse la norma dell'articolo 4, pronuncerebbe la sentenza con successiva redazione della motivazione: ciò significherebbe escludere automaticamente dalla possibilità di celebrare il seguito del giudizio non un solo magistrato, ma tre; tale caso, infatti, rientra tra quelli in cui la valutazione deve essere fatta da parte del giudice collegiale. Ciò è nella fisiologia del processo.

Per quanto riguarda, invece, la giurisprudenza disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, esiste qualche caso che rinvia ad una possibile patologia. Mi spiego meglio. Qualche giudice che non amasse in modo straordinario il proprio lavoro, fino ad oggi avrebbe potuto sollecitare una richiesta di patteggiamento, l'avrebbe potuta respingere e, in tal modo, si sarebbe reso incompatibile. Qualora fosse approvata la norma dell'articolo 4, non vi sarà più bisogno di aggirare l'applicazione delle norme: basterà applicare quanto proposto dal Governo con il decreto-legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, l'articolo 4 tratta ulteriori casi di separazione dei processi, ivi compresa la possibilità di stesura delle sentenze in tempi e modi diversi. Non ripeto quanto già detto in ordine al rischio di incompatibilità, ai tempi lunghi, alla duplicazione, se non moltiplicazione, dei dibattimenti processuali e degli atti processuali.

È vero che la lunghezza dei tempi nella stesura delle sentenze è uno dei motivi delle scarcerazioni per decorrenza dei termini; tuttavia, vorrei ricordare che esiste l'articolo 544 del codice di procedura penale (che è necessario far applicare) che prevede un termine massimo di 90 giorni per il deposito delle motivazioni, il che impedirebbe le scarcerazioni per decorrenza dei termini. Purtroppo, invece, abbiamo casi concreti di sentenze redatte in

sei mesi, un anno o un anno e mezzo, fino al recentissimo caso di Messina (tre anni e mezzo). Mi sembra che il problema si possa risolvere (evitando le scarcerazioni per decorrenza dei termini ed evitando i rischi derivanti dall'articolo 4) approvando l'emendamento 4.20 della Commissione che riprende — riformulandolo in maniera migliorativa — il mio emendamento 4.5. L'emendamento 4.20 della Commissione prevede la possibilità di una proroga per il deposito della motivazione della sentenza, per un'unica volta e per un periodo massimo di 90 giorni, proroga motivata con la possibilità di disporre che il magistrato estensore della sentenza sia esonerato da altri incarichi. Questo emendamento risolverebbe i problemi di molte scarcerazioni per decorrenza dei termini senza determinare quelle conseguenze negative cui si è accennato da parte dei colleghi che mi hanno preceduto.

In conclusione, annuncio fin d'ora che ritiro il mio emendamento 4.5, in quanto lo considero recepito nell'emendamento della Commissione.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore.*
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore.* Signor Presidente, ritengo che l'onorevole Marotta abbia dato da solo la risposta al suo quesito, giacché la norma che introduce il decreto del Governo modifica la precedente previsione, appunto, individuando un'ulteriore possibilità di separazione in sede di redazione della sentenza, subito dopo la pronuncia della sentenza stessa. Ciò supera il pericolo di incompatibilità evocato dall'onorevole Mantovano, che non può determinarsi proprio per il fatto che una sentenza è già stata pronunciata, per cui non si vede di quale incompatibilità si possa discutere. Per questo insisto per l'approvazione del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà